

Lettera circolare del 31 maggio 2011

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 23 maggio 2011 ha approvato l'accluso Regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali e la seguente tempistica concernente lo svolgimento della tornata elettorale:

- 30 giugno 2011 quale termine ultimo per la presentazione delle candidature e liste,
- 18 luglio 2011 quale termine per la spedizione ai soci del materiale elettorale,
- 19 agosto 2011 quale termine per la ricezione presso il Fondo delle buste con le schede votate,
- 22 agosto 2011 quale data di inizio dello scrutinio.

Si richiama l'attenzione dei soci sull'articolo 7 del Regolamento in ordine al possesso dei requisiti per l'elezione e, in particolare, si sottolinea che, ai sensi dell'art.2 - secondo comma - del D.M. n.79/2007 almeno la metà dei componenti il Consiglio di amministrazione deve *"avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1"* dello stesso articolo; la rimanente parte del Consiglio deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera g) del predetto art.2 - secondo comma - , purché vi si sia stata, in un periodo non antecedente a 3 anni dalla nomina, la frequenza dei corsi di formazione di cui all'art.3 del Decreto medesimo.

Le liste e le istanze dei candidati devono essere indirizzate alla Commissione elettorale del Fondo Pensioni per il Personale della CCRVE - Piazza Castelnuovo 35 - 90141 Palermo, alla quale devono pervenire - a pena di esclusione - entro le ore 17 del giorno 30 giugno 2011. In particolare :

- la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nell'assoluto rispetto di quanto previsto dall'art.8 del Regolamento:
  - compilando l'apposito modulo anch'esso accluso alla presente circolare debitamente sottoscritto da tutti i soci presentatori (almeno 50); potrà essere presentato anche più di un modulo per ciascuna lista purché il numero complessivo dei soci presentatori non sia inferiore a 50 e a condizione che per tutti i soci presentatori siano accluse le fotocopie dei documenti di identità di cui alla lettera a) del predetto articolo 8;
  - allegando, a pena di esclusione, la documentazione prevista alle lettere a), b) c) e d) dello stesso art. 8;
- la presentazione delle candidature per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci deve avvenire nell'assoluto rispetto di quanto previsto dall'art.9 del Regolamento;
- pena l'esclusione delle candidature, ciascun socio potrà candidarsi per una sola lista (per l'elezione del C.d.A.) e non potrà candidarsi contemporaneamente per l'elezione dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale.

Circa la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.8 - lett.c)- e dall'art.9 del Regolamento si richiama l'attenzione dei soci sull'attenta e responsabile predisposizione della medesima.

Stante l'incombenza del periodo estivo, si sottolinea all'attenzione dei soci che il materiale elettorale verrà recapitato al domicilio di ciascuno nella seconda metà del mese di luglio 2011.

Distinti saluti

Il Presidente  
Cataldo Alaimo

## **REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI** **Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e Collegio dei Sindaci**

ART.1. E' istituita la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali del Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E.; essa ha sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n.35, presso i locali del medesimo Fondo Pensioni. I componenti della suddetta Commissione vengono nominati fra i dipendenti del Fondo e/o del B.d.S.-UNICREDIT distaccati presso lo stesso Fondo.

ART.2. La Commissione elettorale è formata dal Direttore del Fondo e da ulteriori quattro componenti designati dal C.d.A. e, ove necessario, sostituiti dal Presidente del C.d.A. del Fondo.

La funzione di coordinare i lavori della Commissione viene attribuita al Direttore del Fondo, il quale, a sua volta, nomina, scegliendoli fra i restanti quattro componenti, il proprio Sostituto ed il Segretario.

ART.3 Ai lavori della Commissione, successivamente all'invio del materiale elettorale, vengono chiamati a presenziare i rappresentanti degli Organismi rappresentativi degli iscritti, già consultati in occasione della predisposizione del vigente Statuto.

Essi verranno nominati su segnalazione degli Organismi stessi, ciascuno dei quali provvederà a segnalare, entro dieci giorni dalla richiesta, due nominativi di iscritti al Fondo: un titolare ed un supplente che interverrà esclusivamente per i casi di impedimento del titolare.

I componenti designati dagli Organismi sopra indicati potranno fare delle precisazioni e delle dichiarazioni a verbale in ordine al regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

ART.4. La Commissione cura tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni ed assume tutte le decisioni in autonomia.

ART.5. Il Coordinatore convoca la Commissione, le cui adunanze sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

ART.6. Per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione le elezioni vengono effettuate sulla base di liste e con l'attribuzione dei seggi in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista, secondo il sistema di cui al successivo art.11.

Ciascuna lista verrà votata, indistintamente, sia dai soci pensionati sia dai soci attivi di cui all'art. 3 comma 1 del vigente Statuto e che ancora alla data del 30/04/2011 non abbiano maturato ed esercitato il diritto alla pensione diretta.

Tenuto conto che al voto partecipano i soci pensionati e gli attivi così come definiti al comma precedente, dovrà comunque essere garantita la rappresentatività in Consiglio di ciascuna categoria con almeno un iscritto eletto; a questo fine gli iscritti "esodati" ex accordi OO.SS. – B.d.S.-UNICREDIT rientrano fra gli iscritti attivi, e ciò sempreché non abbiano già conseguito il diritto alla pensione AGO alla data del 30/04/2011.

Per le elezioni dei componenti del Collegio dei Sindaci si procederà invece per scelta individuale secondo quanto previsto al successivo art. 12.

ART.7. Possono candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, gli iscritti al Fondo di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del vigente Statuto - in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla vigente normativa ( D.M. 14/gennaio/1997 n. 211 e D.M. 15 maggio 2007 n.79 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile sul sito della COVIP (<http://www.covip.it/?cat=14>), nel quale sono riportati (<http://www.covip.it/?cat=101>) numerosi pareri sull'argomento e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, punti 2 e 3, del vigente Statuto.

Sia la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione sia le istanze di candidatura al Collegio dei Sindaci devono – a pena di esclusione - pervenire alla Commissione entro le ore 17.00 del giorno stabilito dall'apposita Circolare del Fondo inviata agli iscritti unitamente al presente regolamento.

ART.8. Per le elezioni dei componenti del C.d.A. ciascuna lista - a pena di esclusione deve essere :

- composta da un minimo di due soci ed un massimo di 10 e deve comprendere soci appartenenti ad entrambe le categorie (in pensione e in servizio)
- presentata da un numero di soci (esclusi i candidati) non inferiori a cinquanta
- individuata con un nome a scelta dei candidati (es.: LISTA "ALFA");

La presentazione della lista deve avvenire compilando apposito modulo che verrà predisposto dalla Commissione elettorale debitamente sottoscritto da tutti i soci presentatori (almeno 50) ed al quale dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la seguente documentazione :

- a) la fotocopia di un valido documento di identità (carta d'identità, passaporto, patente rilasciata dalla prefettura) di tutti i soci presentatori della lista,

- b) l'istanza di candidatura debitamente sottoscritta da ciascun candidato, nella quale lo stesso dovrà precisare se iscritto pensionato o attivo e dovrà altresì allegare fotocopia di un valido documento di identità (carta d'identità, passaporto, patente rilasciata dalla prefettura),
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ciascun candidato con firma autenticata, nella quale ciascun socio candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità (indicando, a tal riguardo, in dettaglio i fatti e le circostanze in base alle quali, secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'art.7, assume di essere in possesso del predetto requisito di professionalità) e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità o di incompatibilità,
- d) una scheda intestata con il nome della lista nella quale dovrà essere esplicitato il programma elettorale della lista; tale scheda – a pena di esclusione della lista – dovrà essere contenuta in un foglio di formato A4 e sottoscritto dai soci candidati componenti la lista.

ART.9. Per le elezioni dei componenti del Collegio dei Sindaci la candidatura dovrà essere presentata dal socio che intenda candidarsi mediante istanza debitamente sottoscritta ed accompagnata – a pena di esclusione - dalla fotocopia di un valido documento di identità (carta d'identità, passaporto, patente rilasciata dalla prefettura), nonché dalla dichiarazione sostitutiva e dalla certificazione di cui al precedente art.8 - lettere c) contenente anche il numero di iscrizione al registro dei revisori legali c/o il Ministero della giustizia.

ART.10 In ogni caso il socio potrà candidarsi per una sola lista e non potrà candidarsi contemporaneamente per l'elezione dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale. Pena l'esclusione della propria candidatura.

ART.11. Per le elezioni dei nove componenti del C.d.A. la Commissione, a spoglio completato e sulla base del numero delle schede validamente votate, procede alla individuazione del numero (c.d. "quoziente") di voti necessario per conseguire il diritto ad un posto nel Consiglio stesso, ad esempio se il numero dei soci votanti (schede valide) dovesse essere 4050 il "quoziente" sarà 450 ed a ciascuna lista sarà assegnato un Consigliere ogni 450 voti conseguiti dalla lista medesima.

I posti in Consiglio spettanti a ciascuna lista saranno assegnati sulla base del numero di voti riportati dalla lista (e non dalla somma dei voti di ciascun candidato della lista).

I posti in Consiglio spettanti a ciascuna lista saranno assegnati ai candidati che nell'ambito della lista medesima avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Il/I posto/i in Consiglio non assegnato/i perché la lista ha conseguito un numero di voti inferiore al "quoziente" o a suoi multipli sarà/anno attribuito/i – nell'ordine – alla/e lista/e che ha/anno registrato i maggiori resti.

Nel caso in cui più liste registrino uguale numero di resto, il posto in Consiglio verrà attribuito al candidato delle predette liste che ha riportato il maggior numero di preferenze. E, in via residuale, in caso di ulteriore parità, al più anziano tra detti candidati

Nel caso in cui, per effetto delle attribuzioni dei posti in Consiglio determinate nei termini di cui ai precedenti comma del presente articolo, non dovesse essere garantita la rappresentatività in Consiglio di ciascuna categoria (soci in pensione e soci attivi) con almeno un iscritto eletto, tale rappresentatività sarà garantita nel modo seguente attingendo alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti :

- non verrà eletto il candidato della categoria già rappresentata con il minor numero di voti di preferenza,
- verrà invece eletto il candidato della categoria non rappresentata con il maggior numero di voti di preferenza.

Nel caso, infine, in cui il numero dei candidati iscritti in una lista non dovesse risultare sufficiente a coprire tutti i posti come sopra spettanti a ciascuna lista (e ciò anche nella eventualità di successiva cessazione dalla carica), il posto scoperto, non potendo attingere alla lista di provenienza, verrà assegnato alla lista che avrà conseguito il maggior resto non utilizzato. In caso di parità di voti il posto scoperto verrà assegnato al candidato più anziano.

ART.12. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, ciascun socio potrà votare per la lista dei candidati prescelta.

Ciascun socio potrà anche esprimere il proprio voto di preferenza per un massimo di sei candidati.

Fermo rimanendo la validità del voto di lista, verranno annullate le preferenze espresse in numero superiore a quello indicato nel precedente capoverso.

Saranno considerate nulle le schede contenenti voti assegnati a più liste o a candidati di liste diverse.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, tutti gli iscritti potranno votare per i candidati indicati nell'apposito elenco che verrà predisposto dalla Commissione elettorale e contenente le candidature presentate in conformità ai precedenti articoli 9, 10 e 11 con un massimo di tre preferenze. Saranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

ART.13. Una volta espresse e ricevute le liste e le candidature nei termini di cui agli articoli precedenti, il Fondo invierà a tutti i soci una successiva circolare con indicato il periodo di svolgimento delle votazioni e le modalità delle votazioni stesse.

Le operazioni di voto possono effettuarsi unicamente per corrispondenza (inoltrata per posta).

La Commissione invia, a mezzo raccomandata postale, al domicilio degli iscritti attivi ed in quiescenza, il seguente materiale:

- a) la circolare di cui al 1° comma del presente articolo;
- b) l'elenco delle liste per le elezioni dei componenti del C.d.A.;
- c) fotocopia delle schede di cui alla lettera d) del precedente art.8 (un foglio di formato A4 per ciascuna lista);

- d) l'elenco delle candidature per le elezioni del Collegio dei Sindaci;
- e) la scheda di votazione per il C.d.A. di colore verde (vidimata da due componenti della Commissione);
- f) la scheda di votazione per il Collegio dei Sindaci di colore grigio (vidimata da due componenti della Commissione);
- g) una busta di colore bianco entro cui inserire le due schede votate (quella per l'elezione del C.d.A. e quella per l'elezione del Collegio dei Sindaci);
- h) una busta preaffrancata (con posta prioritaria) di colore arancione, già indirizzata alla Commissione per il rinnovo delle cariche sociali, all'interno della quale immettere l'anzidetta busta di colore bianco contenente le due schede votate. Tale busta arancione riporterà gli estremi del mittente. Non saranno accettate buste diverse da quelle predisposte dalla Commissione.

ART.14. Le schede votate, di cui all'art. 13 lett. e) e lett. f) , dovranno essere inserite nella busta di colore bianco di cui all'art.13 lett. g), che dovrà essere chiusa senza apporvi alcun segno; tale busta dovrà essere inserita nella busta di colore arancione, di cui all'art.13 lett. h).

ART.15. La Commissione ammetterà allo scrutinio le schede votate per corrispondenza pervenute entro le ore 17 del giorno stabilito con la circolare di cui al 1° comma dell'art.13. Saranno tuttavia ritenute valide anche le schede che siano pervenute entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio delle schede stesse, di cui al successivo art.17.

ART.16. La Commissione provvede alle seguenti operazioni:

1. protocollo delle buste pervenute per corrispondenza postale;
2. spunta dei votanti con l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto ;
3. analitica verbalizzazione degli adempimenti di cui al presente articolo e di quelli indicati nei successivi articoli 17, 18;
4. verifica dell'integrità, della chiusura e dell'inesistenza di segni di riconoscimento delle buste pervenute.

ART.17. Nel quarto giorno lavorativo successivo a quello stabilito, ai sensi dell' art. 15, per l'ammissione allo scrutinio delle schede votate, la Commissione si riunisce per lo scrutinio, procedendo nell'ordine :

- a) a ripartire le schede votate per ciascuna lista di candidati al C.d.A., rilevando eventuali schede nulle o bianche, ed a determinare di conseguenza :
  - il "numero base" secondo quanto previsto all'articolo 11,
  - la graduatoria delle liste,
  - il numero dei posti in C.d.A. spettanti a ciascuna lista secondo quanto previsto all'articolo 11;
- b) a contare i voti spettanti a ciascun candidato al C.d.A. ed alla predisposizione delle graduatorie di ciascuna lista, individuando gli eletti in conformità alle regole di cui al precedente articolo 11;
- c) allo spoglio delle schede votate per il Collegio dei Sindaci, rilevando eventuali schede nulle o bianche, ed alla conseguente predisposizione delle graduatorie dei candidati.

Le operazioni di cui al presente articolo, dovranno svolgersi senza soluzione di continuità.

ART.18. A conclusione delle operazioni la Commissione trasmette al Presidente del Fondo i verbali e le graduatorie di cui al precedente art. 17. Detti documenti debbono essere firmati, pagina per pagina, da almeno tre componenti della Commissione.